



ASSOCIAZIONE DIABETICI per/in ATTIVITA' FISICA - D.A.F. FVG

Via Duca d'Aosta, 111- 34170 Gorizia

Cod. Fisc. 91025880310 tel. 3483862754

daf.fvg@hotmail.com daf.fvg@pec.csvfvg.it

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 D. Lgs. N. 117/ 2017

ADEGUAMENTO STATUTARIO AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita un'Associazione di Volontariato non riconosciuta avente la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE DIABETICI per/in ATTIVITÀ FISICA" ODV - acronimo D.A.F. FVG ODV, da ora in avanti denominata "Associazione" con durata illimitata.

L'Associazione opera nel territorio del Friuli Venezia Giulia ed ha sede in Gorizia, (GO), via Duca d'Aosta, n. 111. L'Organo di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede dell'Associazione nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione è un'organizzazione di volontariato, estranea a ogni attività politica, partitica e religiosa, non ha scopo di lucro e i suoi contenuti e la sua struttura sono democratici. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi alla nuova normativa del Codice del Terzo Settore con riferimento al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Le attività svolte dall'Associazione rientrano nelle attività di interesse generale indicate nell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, e sono principalmente ma non esclusivamente le seguenti:

- a) favorire la diffusione della pratica motoria in ogni età e fase della vita e di tutte quelle attività che concorrono al benessere psico-fisico dei soci, delle persone con diabete, fragili, con disabilità e di tutti quelli che sono a rischio di malattie metaboliche e degenerative. Favorire, quando le doti fisiche lo consentono, anche lo sport agonistico;
- b) organizzare e/o partecipare a livello nazionale e internazionale a manifestazioni sportive fra diabetici e non solo, fornendo se del caso assistenza specialistica;
- c) programmare iniziative, convegni e dibattiti per la promozione alla salute, al fine di educare il socio a corretti stili di vita e promuovere la prevenzione per contrastare il rischio delle patologie metaboliche;
- d) collaborare con tutte le associazioni, federazioni di diabetici o di diabetologi, organismi sportivi riconosciuti, enti interessati all'attività fisica come strumento di cura e di prevenzione;
- e) iscriversi ed essere socia di qualsiasi federazione, regionale nazionale o transfrontaliera che perseguano analoghi scopi ed obiettivi.
- f) sensibilizzare e attivare l'attenzione dei mass-media, delle autorità pubbliche, di enti o industrie sull'importanza dell'attività fisica e/o sport per la cura delle malattie metaboliche, degenerative e per un invecchiamento sano e attivo;
- g) fornire servizi e prestazioni varie;
- h) assumere ogni altra iniziativa ritenuta idonea per il perseguimento dei propri scopi.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, e si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, riconducibili alle

seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 D. Lgs. n.117/2017:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; pagine
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- s) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche l'attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Art. 3 - Ammissione dei soci

I soci dell'Associazione possono essere persone fisiche, giuridiche o enti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente all'Organo di Amministrazione, il quale comunica all'interessato entro 60 giorni dalla richiesta la suddetta ammissione – e lo annota nel libro degli associati – o l'eventuale rigetto della domanda, motivandola per iscritto.

Sono soci tutti coloro che partecipano alle finalità dell'Associazione; il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore che ne condividono in modo espresso gli scopi, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

Art. 4 - Diritti degli associati

I soci si dividono in ordinari e sostenitori, essi saranno inclusi dall' Organo di Amministrazione in una delle due categorie in relazione al loro contributo annuale.

Tra tutti gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

Gli associati di maggiore età, in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti nel libro degli associati, da almeno 3 mesi, hanno diritto di voto nell' Assemblea generale, di essere eletti negli organi, di eleggere e di approvare il bilancio;

Sino al raggiungimento della maggiore età, i soci minorenni sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorale attivo.

Gli associati hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta per l'Associazione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 5 - Doveri degli associati

- a) I soci devono svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione volontariamente e gratuitamente. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate a favore dell'Associazione;
- b) le prestazioni e le attività in ambito associativo sono rese senza alcun rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale;
- c) il comportamento verso gli altri associati e di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà;
- d) il contributo associativo è intrasmissibile oltreché non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 6 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione;

- a) per dimissioni ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta;
- b) per esclusione il socio che contravvenga ai doveri indicati nel presente Statuto, abbia agito contrariamente ai principi dello stesso o contro il Codice Etico o in qualsiasi modo possa arrecare danno all'Associazione, non ottemperi alle disposizioni regolamentari, alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, può essere escluso dall'Associazione su delibera motivata dell'Organo di Amministrazione.

Art. 7 - Attività di volontariato

Al fine del perseguimento degli scopi l'Associazione si avvale prevalentemente di volontari associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono tramite l'Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Le loro attività devono essere svolte in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche diretti e indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari che svolgono la loro attività non in modo occasionale sono iscritti in un apposito registro, così come disposto dalla legge vigente.

ART. 8 – Risorse

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nella attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 9- Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi annuali degli associati, da donazioni di privati o enti, o lasciti testamentari. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La quota sociale è decisa ed approvata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Segretario - Tesoriere;

Potrà essere costituito un comitato scientifico composto da professionisti, i quali potranno contribuire alla realizzazione degli scopi che l'Associazione si prefigge, con funzioni consultive, verrà nominato dall'Organo di Amministrazione avendone la stessa durata.

Art. 11 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli associati iscritti ed è presieduta dal Presidente. Essa è convocata dall'Organo di Amministrazione una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea è convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o tramite posta elettronica riportante il luogo di riunione, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno. Può svolgersi in collegamento audio/video, strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza).

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Ad essa vengono sottoposte la relazione annuale delle attività svolte, la discussione del bilancio e degli argomenti all'ordine del giorno. I soci ordinari hanno diritto di voto attivo e passivo e possono essere rappresentati in Assemblea da un altro socio ordinario mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio ordinario potrà essere portavoce al massimo di tre deleghe. Gli associati non assumono alcuna responsabilità oltre l'obbligo di versare il contributo annuo, l'inadempimento di tale obbligo

o il ledere gli interessi e il patrimonio dell'Associazione comporterà automaticamente l'esclusione da parte dell'Organo di Amministrazione che si riserverà ogni altra azione a tutela dell'immagine e del patrimonio dell'Associazione.

Art. 12 – Bilancio di esercizio

Il bilancio annuale con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno deve essere redatto nelle forme previste dall'art.13 c.1-2 e dall'art.14 c.1 del D.Lgs. 117/17.

Nel bilancio devono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea generale.

Il bilancio deve essere predisposto dall'Organo di Amministrazione, approvato entro il 30 aprile di ciascun anno e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore; verrà depositato presso la sede 30 giorni prima della sua approvazione. La copia può essere richiesta da tutti gli associati.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 – Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione governa ed amministra l'Associazione. Esso è costituito da un minimo di 5 a un massimo di 7 amministratori, fra i quali verrà eletto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero, indicate dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione potrà essere variato dall'Assemblea.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Esso si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno tre amministratori e per la sua validità è necessaria la presenza della metà più uno.

I componenti dell'Organo di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 - Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo anche monocratico.

Art. 15 - Revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.31 c.1 del D.Lgs. n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi, presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese. Ha la facoltà di delegare ad altri componenti dell'Associazione l'esecuzione di vari adempimenti che verranno a lui riportati.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente ovvero in assenza o impedimento di quest'ultimo, la presidenza viene momentaneamente assunta da un altro

componente dell'Organo di Amministrazione designato dallo stesso Presidente.

Art. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione su proposta dell'Organo di Amministrazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione dalla Legge, ad altri enti del terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applica il D. Lgs. N. 117/ 2017 (CTS) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Gorizia, 30 giugno 2022

Il Presidente
Tiziana Mucci

